

REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 1

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

1. La Commissione Urbanistica è istituita ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera Consigliare n. 7 del 23/02/2012, successivamente variato con Deliberazione C.C. n.15 del 28/04/2014 e del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale in tema di pianificazione urbanistica.
2. Detta Commissione è composta da n. 3 tecnici esperti esterni all'ente designati dalla Giunta comunale.
3. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con le funzioni di segretario e possono partecipare il Sindaco o un assessore delegato.
4. I componenti esperti della Commissione di cui al comma 2 sono individuati tra soggetti di comprovata competenza in materia urbanistica sulla base dei rispettivi curricula professionali pervenuti all'ente sulla base di un apposito bando e presentanti alla Giunta dal competente responsabile del servizio. I detti componenti della Commissione Urbanistica sono designati dalla Giunta comunale entro 30 giorni dalla nomina della stessa e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, proseguendo le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
5. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Urbanistica membri che siano tra loro parenti o affini fino al 3° grado.
6. La Giunta Comunale nomina anche i componenti sostituti i quali subentrano a quelli effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui al comma 10, ovvero in caso di morte o dimissioni.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati in seno alla Commissione Urbanistica nella prima seduta convocata dal Sindaco.
8. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio Tecnico od un suo delegato scelto fra i dipendenti dello stesso ufficio comunale, che avrà il compito di redigere, su apposito registro, un sommario verbale della seduta, da cui si evinca il parere espresso dalla Commissione e dal quale devono risultare le indicazioni di voto ed infine controfirmare i verbali delle adunanze.
9. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, secondo le modalità di cui all'art. 3, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dal medesimo e dal Presidente della Commissione
10. I componenti decadono dalla carica laddove risultassero assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero per rinuncia scritta. Il componente decaduto è sostituito con un altro esperto nominato dalla Giunta scelto tra i componenti sostituti, entro i successivi 30 giorni, con le modalità sopra descritte.
11. I componenti della Commissione Urbanistica hanno l'obbligo di astensione per incompatibilità qualora siano portatori di interessi personali rispetto all'argomento trattato; laddove tale conflitto

si configuri è obbligo del commissario comunicarlo prima della trattazione del relativo punto ed uscire dall'aula.

12. La carica di commissario è incompatibile con quella di Consigliere Comunale, di Assessore, di dipendente o consulente del Comune di Castiglione d'Adda.

ART. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

La Commissione Urbanistica è un organo prettamente consultivo, tenuto a formulare un proprio parere in merito alle seguenti materie:

- a) atti costituenti il Piano di Governo del Territorio;
- b) atti di pianificazione attuativa, programmi integrati d'intervento ed atti di programmazione negoziata, che siano in variante alla strumentazione urbanistica;
- c) atti o programmi o progetti che investano la qualità urbana, con attenzione particolare a quelli che comportano modifiche degli spazi pubblici siano esse morfologiche, dimensionali, compositive od estetiche;
- d) opere pubbliche in variante al Piano di Governo del Territorio;
- e) nuovi regolamenti in materia edilizia ed urbanistica.

ART. 3

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

1. La Commissione ha sede e svolge le sue funzioni presso la sede municipale. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, la Commissione può svolgere la sua funzione in luoghi diversi dalla sede.
2. La Commissione Urbanistica viene convocata dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, mediante avviso attraverso posta elettronica certificata (PEC), contenente l'elenco degli argomenti da trattare ed eventualmente la documentazione necessaria, inviato almeno dieci giorni prima della data della riunione ovvero, in mancanza di essa o su richiesta esplicita dei commissari, mediante posta elettronica ordinaria.
3. Il Presidente è tenuto a convocarla entro il termine di dieci giorni qualora venga richiesto:
 - a) dal Sindaco;
 - b) da almeno la metà dei suoi componenti;
 - c) da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali;
 - d) dalla Giunta comunale con proprio provvedimento.
4. Altresì, in casi d'urgenza, su espressa richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, il Presidente effettua la convocazione non oltre le 48 ore dalla richiesta stessa.
5. L'avviso della convocazione deve indicare il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare ed eventualmente la necessaria documentazione.
6. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e all'Assessore delegato.

ART. 4

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. La Commissione è presieduta dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento del Presidente, la stessa è presieduta dal Vice-Presidente.

2. Il verbale di cui sopra è firmato dal Segretario Verbalizzante e dal Presidente della Commissione Urbanistica ed è depositato, a cura dello stesso segretario, presso il Settore Urbanistico comunale.

ART. 5

VALIDITA' E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE

1. L'adunanza della Commissione è valida quando siano presenti almeno due dei commissari.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, a disposizione dei membri della Commissione, di norma contestualmente alla convocazione della Commissione stessa ed eventualmente trasmessi anticipatamente mediante pec.
4. Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.
5. I commissari che siano comunque interessati alla progettazione e/o alla realizzazione di un'opera non possono presenziare all'esame ed alla votazione su di essa. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere. Di tale procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale della seduta.
6. I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro dal Segretario verbalizzante e devono contenere il parere espresso e la relativa motivazione sintetica. In caso di non unanimità devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari e astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente, dal Segretario, dai Commissari presenti alla seduta e da tutti gli altri intervenuti, per conoscenza.

ART. 6

INDENNITA'

Ai componenti della commissione urbanistica non spetta alcuna indennità di rimborso.

ART. 7

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE

Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i membri della commissione hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti afferenti le pratiche e gli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 8

RISERVATEZZA

I membri sono tenuti ad una adeguata riservatezza circa i problemi trattati.

ART. 9

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale, così come ogni sua eventuale integrazione e modifica, ed entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione e dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

ART.10

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.